

Legge regionale 30 gennaio 1989 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

Art. 88

Infrastrutture ed interventi nei settori economici(programmi 3.1.1., 3.3.1., 1.5.3. e 3.4.5.)

1. La spesa di lire 7.500 milioni, rideterminata per l' anno 1990 con l' articolo 79, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 6.500 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
2. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1989 con l' articolo 36 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1989 e 1990, così come rideterminata con l' articolo 78, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 63 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 7.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.